

Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2002

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Matteo Bottari**

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/03/2002 al 26/03/2002

Casorate Sempione, 11/03/2002

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Matteo Bottari**

Esecutivo il 21/03/2002 per decorrenza del termine di dieci giorni.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Matteo Bottari**

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11/02/2003 al 26/02/2003

Casorate Sempione, 11/02/2003

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanni Buzzetti**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 2 - IMPORTO DELLE SANZIONI

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da € 50 a € 500
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da € 500 a € 5.000
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista da € 100 a € 1.000;
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da € 100 a € 1.000;
5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge: da € 100 a € 5.000;
6. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da € 25,00 a € 250
7. in tutti gli altri casi: da € 50 a € 500

ART. 3 - OBBLIGO DI RAPPORTO

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della Legge n. 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso da Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale, qualora non incompatibile, che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

ART. 4 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.